

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "NEWCO S.R.L."

2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

- La Società ha sede in Collegno (TO).
L'organo amministrativo può istituire, sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
- Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti è quello risultante dal competente Registro delle Imprese e, se istituito, dal libro dei soci. In caso di divergenza prevale quello risultante dal competente Registro delle Imprese.
Il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicarne ogni eventuale variazione.
- Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
- Ancorchè non obbligatorio per legge, l'organo amministrativo può decidere di istituire volontariamente il libro soci.

3) OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti e lo svolgimento dei servizi connessi alla tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale.

Rientrano tra le attività della Società, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, le seguenti:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, ivi compresi la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti

da insediamenti industriali e commerciali;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, nonché le attività connesse e complementari (strade, acquedotti, lavori in terra);
- le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o assimilati;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
- la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
- lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
- il servizio di rimozione della neve;
- la pulizia, la manutenzione, l'installazione dei gabinetti pubblici;
- l'attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa l'attività di captazione e recupero di biogas e ripristino ambientale;
- l'attività di gestione post operativa delle discariche esaurite, compresa la messa in sicurezza permanente;
- l'attività di gestione delle aree di messa in riserva;
- ogni attività di ricerca e di sperimentazione, studio e consulenza, direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale;
- le attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;
- le attività di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e biotecnologiche;
- la consulenza, l'assistenza ed i servizi nel campo delle analisi di laboratorio sia in conto proprio che in conto terzi;
- ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi.

L'oggetto sociale comprende altresì lo svolgimento, diretto o indiretto e anche tramite proprie partecipate, delle seguenti attività:

- attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle tariffe comunque denominate dei servizi, anche aventi natura tributaria o di altre entrate patrimoniali, nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti, nonché in ogni caso attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle indicate tariffe ed entrate;
- progettazione, sviluppo e organizzazione e gestione dei flussi di informazione da erogare ai cittadini sia ad enti pubblici o privati, compreso il servizio di call center, con esclusione di qualsiasi attività di

commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

La Società può realizzare e gestire le proprie attività direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci, nei limiti di quanto consentito dalle norme vigenti.

La Società può compiere, nei confronti di qualunque terzo, qualsiasi attività idonea alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti, strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa qualunque attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziario, comunque connessa o complementare, o reputata necessaria o utile per il conseguimento, anche indiretto, degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, nonché delle altre attività vietate o comunque riservate dalla vigente e futura legislazione ed inoltre:

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- acquistare, vendere, permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
- effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri automezzi con o senza autista della Società;
 - Tutte le attività sopra previste, debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

4) DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II: CAPITALE, QUOTE, FINANZIAMENTI SOCI

5) CAPITALE SOCIALE

- Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
Ogni quota deve avere un valore nominale pari a multipli di un euro.

Il valore minimo di ciascuna quota non può essere inferiore a 1 (un) euro.

- La società è a prevalente capitale pubblico.
- Le delibere di aumento di capitale sociale possono prevedere conferimenti diversi dal denaro.
- Il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale spetta ai soci in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta. I soci possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano sottoscritte in misura non proporzionale ai conferimenti da ciascuno effettuati.
- Ai soci che sottoscrivono le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano richiesta, spetta un diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoptate dagli altri soci a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; qualora l'aumento di capitale sociale non venga per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può decidere di eseguirne il collocamento presso terzi, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale lo escluda.

6) FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETA'

- I soci possono finanziare la Società mediante versamenti in conto corrente societario, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni previste dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.
- I soci possono altresì finanziare la Società mediante versamenti in conto capitale, in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione; anche su questi versamenti, effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi.
- Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

7) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

- I soci possono decidere di assegnare le quote di partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti.
- I soci possono deliberare l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della Società o alla distribuzione degli utili.
- I soci, al momento dell'attribuzione dei diritti particolari di cui sopra, stabiliscono l'eventuale trasferibilità degli stessi unitamente al trasferimento, anche parziale, a terzi della quota o della nuda proprietà o dell'usufrutto sulla stessa.
- Nel caso di mancata regolamentazione della trasferibilità, i suddetti diritti si estinguono con il perfezionamento di qualunque negozio in forza del

quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato di trasferimento, anche parziale, della quota o della nuda proprietà o dell'usufrutto sulla stessa; in caso di sequestro della quota, anche in parte, i suddetti diritti si estinguono qualora dal provvedimento di sequestro consegua un trasferimento del diritto di voto.

8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E/O DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE E PRELAZIONE RELATIVI AGLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE

- Per trasferimento s'intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di quote o diritti.
- Nel concetto di trasferimento sono compresi la compravendita, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento. Rimangono escluse dal concetto di trasferimento le operazioni societarie straordinarie, quali la fusione e la scissione purché non comportino una variazione delle maggioranze di controllo nelle società (titolari di quote e/o diritti) interessate all'operazione straordinaria e il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda.
- In caso di costituzione di un diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto.
Nel caso in cui il pegno venga costituito a garanzia di obbligazioni della Società, quanto sopra non si applica e la regolamentazione del diritto di voto è disciplinata dalle specifiche pattuizioni che risultano dall'atto di costituzione in pegno delle quote.
- Le quote e i diritti così come sopra descritti sono liberamente cedibili per atto tra vivi nel caso di soci persone giuridiche ai propri controllanti o alle società controllate.
- Qualora detto rapporto di controllo venisse meno successivamente al trasferimento, il socio cedente è obbligato a riacquistare o a far riacquistare da società del gruppo di appartenenza la partecipazione trasferita.
- In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi è riconosciuto ai soci un diritto di prelazione.
- Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema diritto di prelazione; è altresì escluso nel caso di sostituzione della società fiduciaria da parte dello stesso fiduciante, purché la nuova intestataria della partecipazione si assuma gli oneri più sopra previsti a

carico delle società fiduciarie. E' invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante.

- Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui sopra.
- Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci deve avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta.
- Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

Ai fini di quanto sopra chi intende beneficiare di detto accrescimento deve dichiararlo all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione.

- In ogni caso coloro che esercitano la prelazione, come più sopra stabilito, devono garantire l'acquisto dell'intera partecipazione (o di tutti i diritti) oggetto di trasferimento.
- Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, ai soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare, tramite lettera raccomandata A/R, l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione, tramite lettera raccomandata A/R, a tutti i soci iscritti nel competente Registro Imprese, assegnando agli stessi un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare, tramite lettera raccomandata A/R, al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione per l'intera quota oggetto di trasferimento; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

- Fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta, i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione decorrono dal momento in cui i soci vengono messi a conoscenza della valutazione della partecipazione oggetto del trasferimento.
- Esaurita la procedura di prelazione il trasferimento a favore dei

prelazionanti deve avvenire entro quindici giorni dal perfezionamento.

- Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, ai soci spetta il diritto di prelazione disciplinato nei termini e con le modalità di cui sopra, con la sola precisazione che il valore economico per l'esercizio del diritto di prelazione deve essere determinato da un esperto arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
- Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il proponente che intenda effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.
- Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del diritto di prelazione più sopra disciplinato risulterà inefficace nei confronti della società, degli altri soci nonché del o degli acquirenti, la società non potrà pertanto iscrivere l'avente causa nel competente Registro Imprese e, se istituito, nel libro dei Soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso a quanto acquisito in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

9) RECESSO DEL SOCIO

- Il socio può recedere, per tutta o parte della sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile, nonché per le decisioni relative all'introduzione, alla soppressione e/o alla modifica di clausole compromissorie.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. Cod. Civ., spetta altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater Cod. Civ.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società.

Il socio che intende recedere deve comunicare, tramite lettera raccomandata A/R, la sua intenzione all'organo amministrativo, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima; in tale lettera raccomandata devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Nelle more della procedura di recesso, la quota per la quale è esercitato il diritto di recesso, non può essere ceduta.

- Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la Società revochi la decisione che lo legittima ovvero nel caso i soci deliberino lo scioglimento della società ovvero venga rimossa la causa, diversa da una decisione, che ne consente e giustifica l'esercizio.
- La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è determinata dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo se esistente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato della partecipazione.
- La valutazione deve essere comunicata al socio recedente a mezzo lettera raccomandata A/R entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intenzione di recedere.
- Qualora il socio che ha esercitato il diritto di recesso non sia d'accordo sulla valutazione così effettuata deve comunicarlo all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A/R entro quindici giorni dalla ricezione della stessa e tale valutazione deve essere affidata ad un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove la Società ha la sua sede legale su istanza della parte più diligente.
- Tale decisione deve essere notificata dall'esperto a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'amministratore unico e al socio recedente entro trenta giorni da quando l'esperto ha ottenuto l'incarico; è cura dell'organo amministrativo informare i membri dell'organo di controllo, se esistente, tramite qualsiasi mezzo che consenta una conferma di ricezione (come lettera raccomandata A/R, telefax, telegramma o posta elettronica). Qualora la Società sia retta da un consiglio di amministrazione, la decisione deve essere notificata dall'esperto a mezzo lettera raccomandata A/R al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi momentaneamente ne fa le veci, e al socio recedente entro trenta giorni da quando l'esperto ha ottenuto l'incarico; è cura del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi momentaneamente ne fa le veci, informare gli altri membri dell'organo amministrativo e, se esistente, i membri dell'organo di controllo tramite qualsiasi mezzo che consenta una conferma di ricezione (come lettera raccomandata A/R, telefax, telegramma o posta elettronica).
- La decisione dell'esperto non è impugnabile e sostituisce quella precedentemente effettuata dall'organo amministrativo e, qualora esista l'organo di controllo, quella effettuata di comune accordo tra l'organo amministrativo e l'organo di controllo.
- Il socio che intende recedere, ricevuta la comunicazione, può decidere di rinunciare al recesso, dandone comunicazione, tramite lettera raccomandata A/R, all'amministratore unico o, qualora la Società sia retta da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi ne fa momentaneamente le veci, entro otto giorni

dalla comunicazione notificatagli sulla valutazione dell'esperto.

In tal caso il socio deve farsi carico delle spese relative alla valutazione, indipendentemente dalla diversa attribuzione stabilita dall'esperto.

- Decorso il suddetto termine senza che sia pervenuta formale revoca da parte del socio recedente, l'organo amministrativo deve comunicare agli altri soci a mezzo lettera raccomandata A/R entro otto giorni dal predetto termine, il perfezionamento del recesso e i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione.

Tuttavia, deve essere garantita la liquidazione della quota al socio che ha esercitato il diritto di recesso entro un termine massimo di sei mesi da quando il socio stesso ha comunicato all'organo amministrativo la sua volontà di recedere ai sensi del 4° comma dell'art. 2473 del Codice Civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA

10) DECISIONI DEI SOCI

- Sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'art. 2479, comma 1 e 2, Codice Civile:
 - a) le decisioni relative alla revoca e al conferimento dei poteri dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - b) le decisioni sugli argomenti proposti dall'organo di controllo ove esistente.

Nel caso previsto alla lettera b) del precedente comma nonché nelle decisioni sottoposte alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori, gli argomenti da trattare devono essere notificati dagli aventi diritto all'amministratore unico ovvero, qualora la Società sia retta da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi momentaneamente ne fa le veci, tramite lettera A/R (o invio equivalente), fax o posta elettronica con conferma di ricezione.

- I soci esprimono le proprie decisioni esclusivamente in sede assembleare.

11) DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che dia garanzia del ricevimento (compreso fax e posta elettronica).

L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione che non può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti oggetto di deliberazione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché

in Italia.

12) RAPPRESENTANZA DEI SOCI

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta e trasmessa al delegato anche via telefax.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea ed è valida anche per l'eventuale seconda convocazione.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominati, e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o, qualora la società sia retta da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione. In via residuale si applica l'art. 2479 bis, comma 4, del Codice Civile.
- Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal presidente con il consenso dell'assemblea.
Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente stesso.
- Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possano intervenire in assemblea tutti coloro aventi diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della

società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

15) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

- Le decisioni assembleari, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

16) VERBALIZZAZIONE

- Il verbale dell'assemblea deve indicare:
 - la data dell'assemblea;
 - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 - le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e deve essere trascritto tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile.
- Il verbale dell'assemblea deve essere inviato al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, se nominato.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

17) ORGANO AMMINISTRATIVO

- La Società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre membri.
- Qualora la Società sia retta da un consiglio di amministrazione, l'assemblea che nomina il consiglio di amministrazione nomina anche il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti.
- L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.
- Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del

Codice Civile.

- Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili; in mancanza di termine di scadenza essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

- Qualora la Società sia amministrata da un amministratore unico e lo stesso intenda rinunciare all'incarico, deve darne comunicazione scritta all'organo di controllo, se nominato, e deve convocare un'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

La rinuncia ha effetto dal momento in cui si ha l'accettazione del nuovo o dei nuovi amministratori nominati.

- Qualora la Società sia retta da un consiglio di amministrazione, l'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e, se nominato, all'organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori l'intero consiglio decade e dovrà essere convocata da uno qualsiasi degli amministratori o dall'organo di controllo, se esistente, un'assemblea per la nomina di un nuovo Organo amministrativo.

- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci può essere assegnato un compenso agli amministratori in denaro ai sensi di quanto previsto dalla legge. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se esistente.
- Il consiglio viene convocato dal presidente, o da chi momentaneamente ne fa le veci, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione con

conferma di ricezione, compresi telefax e posta elettronica.

- Il domicilio degli amministratori per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti è quello risultante dal libro del consiglio di amministrazione. E' cura di ciascun amministratore al momento della nomina comunicare alla Società il proprio domicilio ed è onere dell'amministratore stesso comunicarne ogni eventuale variazione. L'amministratore, al momento della nomina, può comunicare alla Società eventuali numeri di telefax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate le comunicazioni. Qualora ciò non avvenga, le comunicazioni devono essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, anche a mano, (o con sistema d'invio equivalente) e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma.
- Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e l'intero organo di controllo, se nominato fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- Il presidente del consiglio di amministrazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, nomina il segretario, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione.
- Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; il voto del Presidente non prevale in caso di parità.

- Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- Il verbale da cui risultano le deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il verbale deve indicare:
 - la data dell'adunanza;
 - l'identità dei partecipanti;
 - le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
 - su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - il verbale deve essere inviato al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, se nominato.
- Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

19) AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

20) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:
 - per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del Codice Civile;
 - per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.
- Qualora la Società sia retta da un consiglio di amministrazione, il consiglio stesso può delegare, nei limiti previsti dal quarto comma dell'art. 2381 Codice Civile e dal presente statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti che, in tal caso, assumono la qualifica di amministratori delegati, fissandone le retribuzioni nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.
Al consiglio è riservato in ogni caso il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe nonché il potere di revocare le deleghe in qualsiasi momento.
- L'organo amministrativo ha la facoltà di rilasciare e/o revocare procure nonché di nominare e/o revocare direttori generali e deliberare in merito all'attribuzione dei relativi poteri.
- L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla Legge o

dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico o, qualora la società sia retta da un consiglio di amministrazione, al presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in quanto nominati, disgiuntamente al o ai vicepresidenti del consiglio di amministrazione e/o al o agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Gli amministratori, nell'ambito dei poteri loro conferiti dal presente statuto e/o da specifiche decisioni dei soci, possono nominare e/o revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

- I soci possono nominare un revisore, anche società di revisione, e/o un organo di controllo, quest'ultimo costituito a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale. La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
- Nei casi consentiti dalla legge l'organo di controllo esercita la revisione legale salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore attribuendo ad esso tale funzione.

23) AZIONE DI RESPONSABILITA'

- L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

24) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo, lo richiedano.

- Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la relazione dell'organo amministrativo, unitamente a quella dell'organo di controllo, se nominato, devono restare depositati presso la sede della società a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.
- Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci vengono così ripartiti:
 - almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo a disposizione della decisione dei soci per la destinazione che gli stessi ritengono opportuno adottare.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, si applicano le disposizioni previste dal capo VIII del Codice Civile, con la previsione che le maggioranze necessarie per le decisioni dei soci sono quelle più sopra indicate dal presente statuto.

TITOLO VII - FORO COMPETENTE

26) FORO COMPETENTE

- Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

27) RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

- Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società a responsabilità limitata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 24.XI.15

F.ti: Giovanni DEMARCO
DI CRESCENZO Leonardo
Andrea GANELLI